



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IV REPARTO

- Ufficio Navale/I^o -

Nr. 171405 / 530 di prot.

Roma, **26 MAG. 2005**

OGGETTO: Conseguimento patenti nautiche senza esami.

ALL'ISPettorato PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE G. DI FINANZA	= R O M A
AI COMANDI INTERREGIONALI GUARDIA DI FINANZA	= LORO SEDI
AL COMANDO SCUOLA ISPETTORI E SOVR.TI G. DI FINANZA	= L'AQUILA
AL COMANDO LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA	= B A R I
AI COMANDI REGIONALI GUARDIA DI FINANZA	= LORO SEDI
AL COMANDO AERONAVALE GUARDIA DI FINANZA	= PRATICA DI MARE
AL COMANDO CENTRO SPORTIVO GUARDIA DI FINANZA	= CASTELPORZIANO
AL COMANDO CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA	= FORMIA
AL COMANDO QUARTIER GENERALE GUARDIA DI FINANZA	= R O M A
AL COMANDO SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA	= GAETA

1. L'art.13 del D.P.R. 431/1997, nell'abrogare l'art.28 della Legge 28 febbraio 1971 nr.50, ha disciplinato il "conseguimento delle patenti nautiche senza esami" a favore di personale militare dei Corpi Armati dello Stato e dei Vigili del Fuoco.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare nr.N33848 in data 4 luglio 2000, nel sancire l'equiparazione delle abilitazioni rilasciate dal Corpo per il Comando delle unità navali a quelle previste dall'art.3 del citato D.P.R. 431/1997, ha disposto che i "titoli" e "brevetti" da considerare quali valide credenziali da porre a corredo di istanze di rilascio della specie per i militari del Corpo, sono:

- (a) l'**abilitazione al Comando di unità e stazione navale** (per Ufficiali);
- (b) l'**abilitazione al comando per Nocchieri A.C.** (per Ispettori),

con esclusione di quelli diversamente denominati.

Con circolare nr.N30094 in data 28 gennaio 2003 il citato Dicastero, a seguito del fattivo contributo di questo Comando Generale e della comparazione tra i programmi addestrativi erogati ai discenti, ha disposto l'inserimento, tra i titoli e brevetti di cui al sub.2. (a) e (b), del brevetto di specializzazione di "Nocchiere abilitato alla condotta mezzi" (per Sovrintendenti e Finanziari).

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, nr.445 inerente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa", nel ribadire il disposto del D.P.R. 20 ottobre 1998 nr.403, all'art.42, ha sancito con ulteriore forza il cambio di nomenclatura dei titoli di **abilitazione** ancorché definiti "certificati", ridefinendoli:

- (c) **Diploma** : se riferito a titoli rilasciati al termine di corsi di formazione;

(d) **Patentino**: se riferito a procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività.

In merito a quanto sopra ed alla luce della novella normativa da detta circolare introdotta, si rende necessario disciplinare le modalità del rilascio dei documenti in parola nelle diverse situazioni inerenti i militari del Corpo impiegati nel contingente di mare.

2. Il **diploma di specializzazione** è rilasciato al superamento dell'esame relativo al conseguimento delle singole specializzazioni, ivi comprese quelle abilitanti al Comando delle unità navali; esso reca un numero progressivo per anno solare, la posizione di classifica relativa all'anno di conseguimento e la data di rilascio.

Entro i cinque anni successivi al collocamento in congedo, i militari del Corpo in possesso di una delle specializzazioni abilitanti al Comando, potranno presentare istanza di rilascio del **diploma di specializzazione** di cui al precedente punto.

In tali casi il Comando Scuola Nautica, procederà in analogia a quanto disciplinato in seno al punto 3 sub (b) ma il relativo diploma dovrà recare la dicitura: "**militare in congedo dal _____**".

Non potrà avvalersi di detta facoltà il personale esonerato da una delle specializzazioni citate, per motivi di carattere sanitario.

Resta inteso che il rilascio della patente nautica senza esami da parte della competente Autorità Marittima, rimane vincolato al possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 5 e 6 del citato D.P.R.431/1997.

3. Il **patentino di abilitazione al comando di unità navali della Guardia di Finanza**, corredato di fotografia digitale del militare, è rilasciato dal Comando Scuola Nautica:

(a) al superamento dell'esame finale del relativo corso di specializzazione;

(b) a seguito di istanza dei militari in servizio, già specializzati "**Comandanti di unità navali**", "**Nocchiere A.C.**" e/o "**Nocchiere A.C.m.**" che hanno sostenuto, con esito positivo, l'esame per il conseguimento di una delle specializzazioni citate, presso la Scuola Nautica, ovvero il Centro Navale nel triennio 1993/1996, nelle annualità in cui non era previsto il rilascio di alcun documento finale.

In tale caso il rilascio è subordinato all'analisi della singola istanza mediante:

(1) una ricerca d'archivio volta a verificare l'esistenza di documentazione matricolare e/o addestrativa da cui desumere l'effettivo possesso della specializzazione;

(2) l'analisi dell'attestazione matricolare fornita dal competente Reparto Tecnico Logistico Amministrativo che ha in forza il militare istante, qualora la ricerca d'archivio di cui al precedente punto, dovesse rilevarsi infruttuosa.

Detto patentino reca un numero progressivo per anno solare, l'anno di conseguimento, la data ed il motivo del rilascio:

- *a seguito di esame;*
- *duplicato,*

ed è ritirato al militare in caso di:

- **accertata inidoneità** al mantenimento della specializzazione, sancita dalla competente Autorità Sanitaria Militare Marittima;
- **proscioglimento dal Corpo;**
- **collocamento in congedo.**

In alcun caso il rilascio del **patentino di abilitazione** potrà essere effettuato nei confronti di personale appartenente ad altre Forze di Polizia o Amministrazioni dello Stato che, in ragione di reciproci accordi, possano aver beneficiato di azioni formative erogate da Istituti di formazione del Corpo.

A detto personale, al termine di eventuali corsi di formazione specialistica, verrà rilasciato il solo **Diploma di specializzazione** di cui al precedente punto 2, secondo le modalità di rilascio lì definite.

4. Nei casi in cui detto **patentino** sia smarrito ovvero oggetto di furto, il militare dovrà immediatamente darne notizia al proprio Comando di appartenenza che provvederà, a sua volta, a dare tempestiva notizia alla competente Scala Gerarchica, al Comando Scuola Nautica ed al Comando Generale - Ufficio Navale.

Il comportamento dei militari resisi responsabili dello smarrimento o del furto del **patentino in parola**, sarà valutato sotto il profilo disciplinare.

Nei casi d'accertato smarrimento, potrà essere avanzata al Comando Scuola Nautica, istanza di rilascio del duplicato del **patentino** i cui costi saranno addebitati al militare interessato.

5. E' istituito presso il Comando Scuola Nautica, apposito "**Registro di rilascio dei patentini di abilitazione al comando di unità navali**" su cui verranno annotati tutti i dati concernenti il rilascio degli stessi.

Analogo registro è istituito presso il Comando Legione Allievi; in tal senso il Comando Scuola Nautica comunicherà, di volta in volta, ogni informazione connessa al rilascio/smarrimento dei **patentini di abilitazione** ai militari, per la corretta compilazione del registro in parola.

Al 31 agosto di ogni anno, detti registri formeranno oggetto di parifica da parte del Comando Legione Allievi, i cui esiti saranno comunicati al Comando Generale - Ufficio Navale.

Per il Comando Legione Allievi ed il Comando Scuola Nautica, a scioglimento della riserva formulata con il foglio cui si fa seguito, si inviano, in allegato:

- (a) fac-simile di **patentino di abilitazione al Comando di unità navali della Guardia di Finanza**;
- (b) fac-simile di **registro di rilascio del patentino** in parola;
- (c) fac-simile di **diploma di specializzazione** da consegnare al personale dei vari ruoli al termine dei singoli corsi di specializzazione.

6. Decorrenza del provvedimento: 1 giugno 2005.

 IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Roberto Speciale)
